

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'articolo 67-ter ai sensi del quale è istituito l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila;

VISTO in particolare l'articolo 67-ter, comma 3 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dalla citata legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che - nell'ambito delle intese previste dal medesimo comma - sono determinate, tra l'altro, le risorse umane degli Uffici speciali nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato per ciascuno Ufficio;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, intervenuta tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il sindaco del comune dell'Aquila, firmata il 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella citata legge di conversione, nelle predette Intese sono stabilite le modalità di selezione del personale a tempo determinato degli Uffici speciali;

VISTO l'articolo 9 delle predette Intese che stabilisce che il personale a tempo determinato è individuato sulla base di una selezione pubblica indetta dal titolare dell'Ufficio speciale;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante “*Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e, in

particolare, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante *«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo*

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»*, e *«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»*, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n.246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia

di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 avente oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, in particolare l'art. 18*”;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*» convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

CONSIDERATO che, per favorire l'efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione e di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, occorre che gli Uffici speciali per la ricostruzione siano pienamente operativi, come previsto dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

CONSIDERATO che l'originario contingente di personale a tempo determinato di 25 unità, previsti dall'articolo 67-ter, comma 3 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dalla citata legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, nel corso del tempo si è ridotto a 13 unità, a seguito di dimissioni volontarie;

VISTA la Convenzione prot. Formez E-016622/2021 del 30 giugno 2021 con la quale l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA) intende avvalersi di Formez PA per le attività di supporto alla gestione e svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione di personale a tempo determinato;

CONSIDERATO che in virtù degli atti citati, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA), si avvale di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali da applicare al personale selezionato con il presente bando;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto della presente selezione pubblica;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 “*Protocollo per lo svolgimento dei concorsi*

pubblici”;

VISTA la determina del Titolare n. 191 del 30.06.2021 con la quale l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila (USRA) ha approvato la convenzione con il Formez PA, propedeutica all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione, da parte del Comune dell'Aquila, di n. 12 unità di personale a tempo determinato;

RITENUTO di dare esecuzione alla predetta determinazione;

RITENUTO di dover approvare il seguente bando di concorso per titoli ed esami orali ai fini della copertura dei posti finalizzati al ripristino del personale a tempo determinato previsto dall'art. dall'articolo 67-ter, comma 3 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dalla citata legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134:

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso e riserve

1. È indetta una selezione pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a tempo determinato con contratto avente termine al 31.12.2021, per i profili sottoindicati:

- n. 6 Istruttori Direttivi Tecnici (Codice IDT);
- n. 2 Istruttori Tecnici (Codice IT);
- n. 1 Istruttore Direttivo Informatico (Codice IDI);
- n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi (Codice IDA);
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile (Codice IDC).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo. La predetta percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva

obbligatoria, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa, di cui al precedente comma.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell'assunzione:

- a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) avere una età non inferiore ai diciotto anni;
- c) essere in possesso almeno del seguente titolo di studio:

c1. Per i profili Istruttore Direttivo Tecnico (Codice IDT), Istruttore Direttivo Informatico (Codice IDI), Istruttore Direttivo Amministrativo (Codice IDA), Istruttore Direttivo Contabile (Codice IDC): Laurea di primo livello (L) (Laurea "triennale"), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle classi del nuovo ordinamento universitario (D.M. 509/99 o D.M. 270/04) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali nelle discipline di seguito indicate per ciascun singolo profilo, ai sensi dei Decreti Interministeriali 09/07/1999 e s.m.i.;

c2. Per il profilo Istruttore tecnico (Codice IT): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra o titolo equiparato/equipollente che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato

dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it;

- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- i) per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- j) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
- k) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy – artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

I candidati sono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione di effettuare, ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai successivi

controlli emerge la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000).

Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

Al momento dell'assunzione, il vincitore non dovrà trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 67 quater, comma 11, del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012. Qualora si rilevi tale incompatibilità non si procederà alla stipula del contratto di lavoro.

I titoli di studio necessari per partecipare alle selezioni sono:

Codice IDT

Laurea di primo livello (L) (Laurea “triennale”), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Ingegneria civile e/o edile, o in Ingegneria dell'ambiente e del territorio, o in Ingegneria industriale, o in Ingegneria meccanica, o in Ingegneria dell'automazione, o in ingegneria chimica, o in Ingegneria elettrica, o in Ingegneria energetica e nucleare, o in Ingegneria dei materiali, o in architettura, o titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;

Codice IT

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra o titolo equiparato\equipollente che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;

Codice IDI

Laurea di primo livello (L) (Laurea “triennale”), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Informatica o Ingegneria informatica o titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;

Codice IDA

Laurea di primo livello (L) (Laurea “triennale”), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Giurisprudenza, o Scienze Politiche, o Scienza dell’Amministrazione o titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;

Codice IDC

Laurea di primo livello (L) (Laurea “triennale”), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Economia e commercio o titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;

Art. 3

Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’USRA <https://usra.it>, sul sito di Formez PA (affidatario del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) <http://riqualificazione.formez.it>, e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”.
2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 2. L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «<https://ripam.cloud>», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro il ventunesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.

3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art.1 deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 2 del presente bando, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:

- a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

- g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
- j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, con esplicita indicazione dell'Università o dell'Istituto Superiore che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
- k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;
- l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 6.
- m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dalla vigente normativa richiamata dall'art. 8 del presente bando;
- n) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando, per cui si intende partecipare;
- p) le competenze informatiche e della lingua inglese possedute;
- q) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
- r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy – artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

6. Ciascuna domanda inoltrata per la partecipazione alla selezione per ciascun profilo professionale

deve contenere la dichiarazione dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione di Euro 10,00, effettuato secondo le modalità indicate nel *form* di compilazione della domanda di partecipazione.

7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

8. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta”.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

10. L'Amministrazione, per il tramite di Formez PA può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per cento dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019». Le amministrazioni di destinazione effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati assegnati. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. Formez PA e USRA non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova orale e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019» e pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Il diario, la data e luogo di svolgimento della prova orale sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Art. 4

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La procedura selettiva è espletata in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:

a) prova orale, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova orale di cui all'art. 5;

2. La prova di cui alla precedente lettera a) si svolgerà secondo le modalità dell'art. 5 e possibilmente anche mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.

3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito in numero pari ai posti disponibili per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti, sono nominati vincitori.

4. L'assenza del candidato in sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui all'art. 6, comma 14, comporterà l'esclusione dal concorso.

5. A seguito della prova orale la Commissione stilerà la graduatoria finale di cui al successivo articolo 8.

Art. 5

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, (per ciascuno dei codici concorso del presente bando), è pubblicato sul sito dell'amministrazione almeno venti giorni prima del suo svolgimento oltre che sul sistema Step-One come previsto dall'art. 3 co. 15. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale può essere svolta in videoconferenza e tale modalità può essere applicata congiuntamente o singolarmente per la Commissione esaminatrice e per i candidati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Sul sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova ivi comprese le indicazioni circa le misure previste per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. La violazione delle predette misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

4. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e la stessa si intende superata se viene raggiunto il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi).

A) Per i profili che richiedono il diploma di II grado (Codice IT)

L'esame consisterà:

- in un colloquio di verifica delle conoscenze relative a nozioni di base del diritto costituzionale (con particolare riferimento al titolo V della Costituzione), del diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al regime della responsabilità dei dipendenti pubblici) e della normativa speciale per la gestione della ricostruzione relativa al sisma 2009 in Abruzzo;
- in un colloquio di verifica delle conoscenze relative alle competenze riferite al profilo professionale per il quale si concorre;
- in un approfondimento del proprio percorso professionale nonché del profilo motivazionale orientato allo svolgimento delle attività assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dalla normativa vigente.

B) Per gli altri profili (Codice IDT, IDI, IDA, IDC)

L'esame consisterà:

- in un colloquio di verifica delle conoscenze relative a elementi di diritto costituzionale (con particolare riferimento al titolo V della Costituzione), elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al regime della responsabilità dei dipendenti pubblici, alle espropriazioni) e di normativa speciale per la gestione della ricostruzione relativa al sisma 2009 in Abruzzo;
- in un colloquio di verifica delle conoscenze relative alle competenze riferite al profilo professionale per il quale si concorre;
- in un approfondimento del proprio percorso professionale nonché del profilo motivazionale orientato allo svolgimento delle attività assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dalla normativa vigente;
- conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (utilizzo della posta elettronica, internet, fogli di calcolo, elaborazione testi); le competenze informatiche e della lingua inglese possedute;

- conoscenza di una lingua straniera.

Per i suddetti ultimi due requisiti, l'amministrazione si riserva di richiedere idonea attestazione del loro possesso.

Sia nel caso di presenza fisica o di collegamento in videoconferenza della Commissione esaminatrice, sarà presente un assistente che verificherà la regolarità dello svolgimento della seduta concorsuale.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. I titoli oggetto di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria sono i seguenti:
 - Titoli di studio;
 - Titoli di servizio;
 - Altri Titoli;
2. La valutazione dei titoli, distinta per i codici selezione di cui al precedente art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
3. I titoli valutabili non potranno comunque superare il valore massimo complessivo di 50 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 9 punti), titoli di servizio (massimo 36) e altri titoli (massimo 5 punti).
4. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

I. TITOLI DI STUDIO

A. Per i profili per cui è prevista la laurea:

a1) punteggi attribuiti al voto di laurea:

con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli dichiarati per l'ammissione alla selezione, verrà attribuito il seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione conseguita:

- da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 3;
- da 76/110 a 85/110 o equivalente punti 4;
- da 86/110 a 95/110 o equivalente punti 5;
- da 96/110 a 105/110 o equivalente punti 6;
- da 106/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 7.

a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione:

- **2 punti** per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata.

Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sarà pari a **9 punti**;

Il punteggio complessivo massimo dei titoli di studio per i quali è richiesto il diploma di laurea è pari a 9 punti.

B. Per il profilo che richiede il diploma di II grado

b1) punteggi attribuiti al diploma di II grado:

- con riferimento al voto di diploma relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli dichiarati per l'ammissione alla selezione, verrà attribuito il seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione conseguita:
- da 36/60 a 42/60 o equivalente punti 3;
- da 43/60 a 47/60 o equivalente punti 4;
- da 48/60 a 52/60 o equivalente punti 5;
- da 53/60 a 57/60 o equivalente punti 6;
- da 58/60 a 60/60 equivalente a punti 7;
- da 60/ 100 a 70/100 o equivalente punti 3;
- da 71/100 a 79/ 100 o equivalente punti 4;
- da 80/100 a 89/ 100 o equivalente punti 5;

- da 90/100 a 97/ 100 o equivalente punti 6;
- da 98/100 a 100/100 o equivalente punti 7.

b.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione:

- **2 punti** per ogni diploma ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso o per la laurea (triennale, specialistica o magistrale).

Per i criteri b.1) e b.2) il punteggio massimo attribuibile sarà pari a **9 punti**;

II. TITOLI DI SERVIZIO:

Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:

b) in caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione, con contratto di somministrazione, consulenza o con diversa tipologia contrattuale:

- b1) 3 punti** per un periodo di sei mesi di servizio prestato negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, anche con contratto di somministrazione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici ivi comprese le strutture commissariali, coinvolti nelle attività connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2009 in Abruzzo, nelle stesse mansioni previste per il profilo professionale per il quale si concorre o con analoghe funzioni (punteggio massimo pari a 30 punti);
- b2) 2,25 punti** per un periodo di sei mesi di servizio prestato negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, anche con contratto di somministrazione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, ivi comprese le strutture commissariali, coinvolti nelle attività connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2009 in Abruzzo, in mansioni diverse da quelle previste per il profilo professionale per il quale si concorre (punteggio massimo pari a 22,5 punti);
- b3) 0,75 punti** per un periodo di sei mesi di servizio prestato negli ultimi dieci anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, anche con contratto di somministrazione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, e/o privati coinvolti in

attività connesse all'emergenza e/o alla ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici e calamitosi del Paese (Punteggio massimo pari a 15 punti).

b4) 0,50 punti per un periodo di sei mesi di servizio prestato negli ultimi dieci anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione presso pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, e/o privati, nelle stesse mansioni previste per il profilo professionale per il quale si concorre o con analoghe funzioni (Punteggio massimo pari a 10 punti).

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti principi:

1. il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;
2. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3. in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
4. qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

Il punteggio massimo riconosciuto per i titoli di servizio è pari a **36 punti**.

III. ALTRI TITOLI:

C1) formazione post-laurea (fino ad un massimo di 5 punti):

- **Punti 3** per ogni master universitario di secondo livello e/o Dottorato di ricerca e/o Diploma di specializzazione attinente il profilo professionale per il quale si concorre;
- **Punti 2** per ogni master universitario di primo livello attinente il profilo professionale per il quale si concorre;
- **Punti 1** per ogni master universitario di secondo livello e/o Dottorato di ricerca e/o Diploma di specializzazione non attinente il profilo professionale per il quale si concorre;
- **Punti 0,75** per ogni ulteriore titolo di studio posseduto;

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è competente per le fasi della selezione di cui agli articoli 5 e 6. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche con successivo provvedimento del Titolare dell'USRA, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della stessa nella sezione "Avvisi e comunicazioni", verrà nominata la Commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa, competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, composta da dirigenti e/o esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto della selezione, che procederà alla valutazione dei candidati.

La Commissione sarà composta da n. 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente, ed un Segretario come di seguito dettagliato:

- n. 1 nominato dal Titolare USRA (Presidente);
- n. 1 nominato dal Comune dell'Aquila;
- n. 1 nominato da Formez PA;
- n. 1 segretario verbalizzante nominato da Formez PA.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche.

La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 8

Graduatoria finale

La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso del presente bando, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nella valutazione dei titoli ed è approvata dall'Amministrazione. La Commissione procederà a verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i candidati risultati vincitori.

Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa in merito alle riserve dei posti previste dal presente bando.

I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di cui all'art. 6, i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo avvisiusra@pec.it entro il termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, la documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva o la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura concorsuale. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all'indirizzo PEC avvisiusra@pec.it.

La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, e sul sito istituzionale dell'USRA.

Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata anche mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale USRA. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
2. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro con il Comune dell'Aquila. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente

normativa in materia.

Art. 10

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste.
4. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso USRA». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta telematica.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle

graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, all'Amministrazione destinataria del presente bando e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'USRA nella persona del dott. Alfredo Vittorini individuato per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è Formez PA con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. Qualora la seduta del colloquio di concorso si svolga con la commissione in modalità remota, si procederà alla registrazione del colloquio.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

9. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della necessità dell'uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista.

3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. Resta ferma la facoltà della Commissione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

6. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.